

COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

Reg. Conv. n. 2437

REPUBBLICA ITALIANA

**CO – PROGETTAZIONE DEL PROGETTO INNOVATIVO,
SPERIMENTALE E COORDINATO DENOMINATO “ABITARE
POSSIBILE A TAVAGNACCO” E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DEL
“SERVIZIO DI PROMOTORE DI COMUNITÀ”. (CIG 7503274993).**

Tra

**1. L'Associazione Temporanea d'Imprese fra Cooperativa ITACA Società
Cooperativa Sociale Onlus** avente sede legale in Vicolo Selvatico n. 16 a
Pordenone (mandataria) (C.F. e P.IVA 01220590937) e l'Associazione Vicini di
Casa Onlus avente sede legale in Via Torino n. 77 a Udine (mandante) (C.F.
94046330307) di seguito per brevità denominata A.T.I., in persona di **Antonini**
dott.ssa **Orietta**, nata ad Alba Adriatica (TE) il 11.11.1968, domiciliata per la carica
presso la Sede della Cooperativa mandataria, la quale interviene nel presente atto
nella sua qualità di Legale Rappresentante, giusta visura camerale;

2. Il COMUNE DI TAVAGNACCO, con sede in Tavagnacco (UD), fraz. Feletto
Umberto in P.zza Indipendenza n. 1, (C.F. **00461990301**) in persona della
Responsabile dell'Area Sociale, **Bortoli** dott.ssa **Daniela**, nata a Milano il
25.09.1966, domiciliata per la carica presso la Sede del Comune di Tavagnacco, la
quale interviene ai sensi dell'art. 73 dello Statuto Comunale, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 22.03.2000, giusta disposizione del
Sindaco prot. n. 14521 di data 30.05.2019;

Premesso che

- con determinazione n. 243 del 24.05.2018, la Responsabile dell'Area Sociale del

Comune di Tavagnacco ha indetto la SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO DEL TERZO SETTORE DI CUI AL D.P.C.M. DEL 30.03.2001 PER LA CO – PROGETTAZIONE DEL PROGETTO, INNOVATIVO, SPERIMENTALE E COORDINATO DENOMINATO “ABITARE POSSIBILE A TAVAGNACCO” E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DEL “SERVIZIO DI PROMOTORE DI COMUNITÀ”, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 30.03.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della l. 08.11.2000, n. 328”, e dalla deliberazione di Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1032 del 01.06.2011 “Atto di indirizzo riguardante le modalità di affidamento dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dall'art. 35, comma 5, della l.r. 6/2006”;

- con la medesima determinazione veniva disposto di selezionare l'operatore economico che presenti la migliore proposta progettuale sulla base dei criteri di cui al paragrafo 16 del disciplinare di selezione;

- con determinazione n. 561 del 05.11.2018 della Responsabile dell'Area Sociale veniva individuata l'Associazione Temporanea d'Imprese fra Cooperativa ITACA Società Cooperativa Sociale Onlus (C.F. e P.IVA 01220590937) avente sede legale in Vicolo Selvatico n. 16 a Pordenone (mandataria) e l'Associazione Vicini di Casa Onlus (C.F. 94046330307) avente sede legale in Via Torino n. 77 a Udine (mandante), per la CO – PROGETTAZIONE DEL PROGETTO, INNOVATIVO, SPERIMENTALE E COORDINATO DENOMINATO “ABITARE POSSIBILE A TAVAGNACCO” E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DEL “SERVIZIO DI PROMOTORE DI COMUNITÀ”;

- il contratto per l'affidamento del servizio può essere sottoscritto solo dopo

l'autorizzazione regionale all'avvio della sperimentazione;

- a seguito della selezione dell'operatore del terzo settore si è aperta "la fase B" di co-progettazione delle iniziative a cui hanno partecipato, dando avvio al Tavolo di co-progettazione, oltre che il Comune e la costituenda ATI, anche l'ASUIUD e l'UTI Friuli Centrale, partner necessari del progetto ai sensi delle "Linee guida per il perfezionamento delle sperimentazioni avviate ai sensi della DGR 671/2015 e per nuove sperimentazioni in materia di "Abitare possibile" e "Domiciliarità innovativa" approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2089 del 26.10.2017;

- il Tavolo di co-progettazione, iniziando dalla discussione critica della proposta progettuale e tenuto conto dei consumi effettuati nel periodo di apertura parziale della struttura, è giunto alla definizione del progetto Innovativo, sperimentale e coordinato "Abitare possibile a Tavagnacco";

- con deliberazione n. 13 del 20.02.2019, la Giunta Comunale ha approvato il progetto "Co-progetto innovativo, sperimentale e coordinato" Abitare possibile a Tavagnacco", come definito dal tavolo di co-progettazione;

- con decreto n. 629/SPS dell'11.04.2019, il Direttore del "Servizio Integrazione sociosanitaria" della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha autorizzato il Comune di Tavagnacco all'avvio della sperimentazione di "Abitare possibile" presso l'immobile sito nella frazione di Feletto Umberto, in P.zza Libertà n. 23, per un triennio, a far data dalla certificazione dell'avvenuta integrazione progettuale contenente i seguenti elementi:

- definizione e descrizione delle modalità di accesso degli ospiti nella casa e quelle di presa in carico integrata della persona da parte dei servizi sociosanitari, prevedendo anche la redazione di un progetto personalizzato, in conformità a quanto disposto dalle linee guida di cui alla DGR n. 2089 del 26.10.2017;

• descrizione del ruolo rivestito dal Servizio sociale dei Comuni all'interno dell'intero processo di presa in carico;

- il Tavolo di coprogettazione, tenuto conto delle richieste della Regione, e dell'art. 5, punto 1, fase C, dell'Avviso di selezione, ha rivisto il progetto che, oltre ad essere integrato con gli elementi richiesti dalla Regione, ha riportato la sperimentazione a tre anni prevedendo un'eventuale prosecuzione del progetto, per gli adempimenti necessari al passaggio dalla fase di sperimentazione alla fase definitiva di gestione della struttura e quindi anche il servizio di promotore di comunità è stato riportato a tre anni, con inizio dalla data del verbale di attivazione del servizio che avverrà subito dopo conoscenza dell'emissione della certificazione dell'avvenuta integrazione progettuale, fatta salva l'eventuale prosecuzione, per i necessari adempimenti per il passaggio dalla fase di sperimentazione alla fase definitiva di gestione della struttura;

- con deliberazione n. 80 del 24.07.2019, la Giunta Comunale ha approvato il progetto "Co-progetto innovativo, sperimentale e coordinato Abitare possibile a Tavagnacco", come rivisto dal tavolo di Co-progettazione e a seguito delle indicazioni regionali;

- con determinazione n. 376 del 12.08.2019 della Responsabile dell'Area Sociale è stato assunto un impegno di spesa a favore della stessa per l'importo complessivo presunto di € 114.538,96 IVA compresa (oneri di sicurezza per rischi da interferenza pari a € 0,00);

- sono stati effettuati gli accertamenti di cui all'art. 31, 32 e 33 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- presso il casellario informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nulla risulta a carico dei su citati operatori economici costituenti l'A.T.I.;

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per entrambi gli operatori;

- detta A.T.I. è stata costituita per scrittura privata autenticata, che rimane depositata agli atti del Comune di Tavagnacco in copia conforme all'originale, sottoscritta in data 20.05.2019 rep. n. 301722 e n. 301736 – Fasc. n. 33902 del dott. Giorgio Pertegato notaio in Pordenone, registrato a Pordenone il 24.05.2019 al n. 7222 Serie 1T, dai seguenti operatori economici:

- Cooperativa ITACA Società Cooperativa Sociale Onlus (C.F. e P.IVA 01220590937) avente sede legale in Vicolo Selvatico n. 16 a Pordenone - (mandataria);
- Associazione Vicini di Casa Onlus (C.F. 94046330307) avente sede legale in Via Torino n. 77 a Udine (mandante);

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il Comune di Tavagnacco affida all'Associazione Temporanea d'Imprese fra Cooperativa ITACA Società Cooperativa Sociale Onlus (C.F. e P.IVA 01220590937) avente sede legale in Vicolo Selvatico n. 16 a Pordenone (mandataria) e l'Associazione Vicini di Casa Onlus (C.F. 94046330307) avente sede legale in Via Torino n. 77 a Udine (mandante) che, come sopra rappresentata, accetta la REALIZZAZIONE DEL “SERVIZIO DI PROMOTORE DI COMUNITÀ”, conformemente a quanto indicato negli atti approvati con determinazioni n. 561 del 05.11.2018 e n. 376 del 12.08.2019 della Responsabile dell'Area Sociale in premessa richiamate.

Art. 2 – Condizioni contrattuali

Il servizio è affidato ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme e

condizioni contenute nei seguenti documenti:

a) avviso di selezione;

b) Disciplinare di selezione e relativi allegati;

c) Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale ed allegati;

d) progetto approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 80 del 24.07.2019

ed elaborato dal Tavolo di coprogettazione a seguito del decreto n. 629/SPS

dell'11.04.2019 del Direttore del "Servizio Integrazione sociosanitaria" della

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con il quale venivano richieste

integrazioni progettuali e veniva autorizzato l'avvio della la sperimentazione di

"Abitare possibile" presso l'immobile sito nella frazione di Feletto Umberto, in

Piazza Libertà n. 23, per un triennio, a far data dalla certificazione dell'avvenuta

integrazione progettuale;

che le parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione che ancorché

non materialmente uniti al presente contratto restano depositati agli atti di questo

Comune e qui s'intendono come integralmente riportati e trascritti.

Art. 3 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

In particolare, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Capitolato Speciale descrittivo e

prestazionale, il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli

artt. 1362-1371 del codice civile **ed in caso di contrasto tra il contratto e il**

capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del presente contratto.

Art. 4 – Durata del servizio

Il servizio di promotore di comunità ha durata di tre anni a partire dal verbale di

attivazione del servizio, fatta salva l'eventuale prosecuzione per un ulteriore anno,

per i necessari adempimenti per il passaggio dalla fase di sperimentazione alla fase

definitiva di gestione della struttura.

Art. 5 – Ammontare del contratto

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Ditta per il pieno e perfetto adempimento del contratto è determinato in presunti € 109.084,72 (Iva esclusa) per il triennio, oneri di sicurezza per rischi da interferenza pari a € 0,00 ed oltre ad IVA 5 % per un totale complessivo di € 114.538,96.

Art. 6 – Modalità di pagamento

Il Comune di Tavagnacco provvederà al pagamento del corrispettivo spettante al Soggetto attuatore secondo quanto disposto dall'art. 12 del Capitolato e secondo quanto di seguito previsto:

- prima fase - fase preparatoria (6 mesi) canone mensile posticipato di € 6.349,19

(euro seimilatrecentoquarantanove/19) oltre Iva;

- seconda fase - fase di avvio (8 mesi) canone mensile posticipato di € 3.314,30 (euro tremilatrecentoquattordici/30), oltre Iva;

- terza fase - fase di esecuzione primo periodo (10 mesi) canone mensile posticipato di € 2.671,71 (euro duemilaseicentosestantuno/71), oltre Iva.

- terza fase - fase di esecuzione secondo periodo (12 mesi) canone mensile posticipato di € 1.479,84 (euro millequattrocentosestantanove/84), oltre Iva.

Art. 7 – Polizze Assicurative

Le parti danno atto che sono state stipulate le Polizze di cui all'Art. 21 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. L'A.T.I. resta comunque responsabile anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali sopra indicati.

Art. 8 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'A.T.I. presenta Polizza Fideiussoria n. 156899618 di data 22.05.2019 emessa da Unipol Sai Assicurazioni Subagenzia 100 di Pordenone, così come

previsto dal paragrafo 21 del Disciplinare di selezione.

Art. 9 - Subappalto, cessione del contratto, cessione dei crediti.

È vietata, ai sensi dell'art. 35, comma 4 della l.r. 6/2006 e s.m.i., ogni forma di subappalto. È vietata la cessione del contratto a pena di nullità. È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'A.T.I. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 l. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 11 – Informativa (art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

L'A.T.I. dichiara di aver avuto l'informativa di cui all'art. 13 del "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Art. 12 – Spese di contratto.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto (diritti, registrazione ed altro) sono a totale carico dell'A.T.I.. Trattandosi di atto stipulato con operatori economici O.N.L.U.S., il presente contratto è esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis dell'allegato B al D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

Art. 13 – Registrazione del contratto.

Le prestazioni indicate nel presente contratto sono integralmente imponibili IVA. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, il presente atto è soggetto a

registrazione solo in caso d'uso. Gli oneri inerenti all'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente contratto è sottoscritto con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pordenone, 27.08.2019

L'OPERATORE ECONOMICO

(firmato digitalmente Orietta Antonini)

Sede municipale, 27.08.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIALE

(firmato digitalmente Daniela Bortoli)